

Circolare di aggiornamento

N° 47/2023

07 Novembre 2023

REMISSIONE IN BONIS: recupero adempimenti entro il 30 novembre 2023



RECUPEO ADEMPIMENTI - "REMISSIONE IN BONIS" entro il 30/11/2023

In caso di mancato esercizio di un'opzione oppure di omesso invio di una comunicazione e/o adempimento necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, è possibile attraverso l'istituto della "**remissione in bonis**" rimediare entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola sanzione con il modello F24.

La possibilità è in vigore da alcuni anni ed è contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, **non permette però di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente** e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

L'importo della sanzione per la remissione in bonis è di € 250,00 per ogni comunicazione/adempimento omesso ed i codici tributo istituiti con la risoluzione AdE n. 46/E/2012 da utilizzare nel modello "F24 elementi identificativi" (F24 Elide) sono:

- "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - "REMISSIONE IN BONIS";

- "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - solo per "REMISSIONE IN BONIS 5 per mille",

Nella sezione "Contribuente", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";

- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;

- nel campo "codice", il codice tributo;

- nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

-

Di seguito le ipotesi in cui può essere usata la remissione in bonis:

Modello Eas	<p>Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli.</p> <p>La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.</p> <p>Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250,00 euro.</p>
Cedolare secca	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento.</p> <p>Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none">- è già stata pagata l'imposta di registro;- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì verso altro soggetto.

<p>Bonus interventi edilizi</p>	<p>Nel caso di crediti fiscali maturati per spese sostenute nel 2022 relative agli interventi sugli immobili (bonus casa, ecobonus, sismabonus, etc.), le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferite ai singoli interventi possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate dopo il 31 marzo 2023 e, comunque, entro il 30 novembre 2023 usufruendo dell’istituto della remissione in bonis.</p> <p>La Circolare n 27/2023 ha fornito chiarimenti sul tema della Remissione in bonis, infatti, nel caso in cui il contribuente che intendeva avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, non abbia presentato entro il 31 marzo 2023 la relativa comunicazione di opzione può versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata entro il 30/11 e sanare l’adempimento.</p>
---------------------------------	--

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi:

- tassazione per trasparenza nelle società di capitali;
- consolidato fiscale;
- opzione Irap da bilancio;
- tonnage tax,

per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (*articolo 5, D.M. 23 giugno 2005*);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (*articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004*);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (*articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004*);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (*ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività*);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (*ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC*) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo

che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”.

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

- ha confermato che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;

- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione Iva annuale.

Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’art. 2, c. 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (*provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis*).

In pratica, quindi, viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

